

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Determinazione dirigenziale n. 901 del 20.03.2014. Progetto di nuova centralina idroelettrica da realizzare sul Bedale del Corso nei Comuni di Costigliole Saluzzo e Piasco. Proponente: Comune di Piasco- Piazza Martiri della Liberazione 1 - Piasco. Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale.**

*(omissis)*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di nuova centralina idroelettrica da realizzare sul Bedale del Corso nei Comuni di Costigliole Saluzzo e Piasco, presentato da parte di Mauro Bergiotti, Sindaco pro-tempore del Comune di Piasco, in quanto le opere e gli interventi, così come risultanti nella soluzione A di progetto, nella sua originaria versione, viste le attuali condizioni ambientali dei siti di previsto intervento, si ritiene compatibile in quanto il progetto – viste le attuali condizioni ambientali dei siti di previsto intervento, si ritiene compatibile con i caratteri ambientali-paesaggistici e naturalistici connotanti l'area di intervento e non ne compromette in modo significativo e permanente l'integrità, né reca pregiudizio ai vincoli di prelievo già autorizzati.
- PER MITIGARE ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all'obbligo di ottemperare alle prescrizioni indicate ai punti da a) ad m) delle premesse al presente provvedimento, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto in progetto.

*(omissis)*

- DI RINVIARE oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., necessaria per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto, nella quale dovranno necessariamente confluire –qualora ne ricorrano i presupposti per il rilascio- i seguenti atti di assenso:

- la concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;
- l'autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i. ed ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, di competenza dell'AIPO;
- il permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza comunale, fatta salva l'acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- il parere di verifica archeologica preventiva ex art. 95 D.Lgs. 163/06, di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;
- la verifica di coerenza con i limiti delle emissioni acustiche;
- la concessione per attraversamento nel sottosuolo della Strada Provinciale n. 1 –Tronco Costigliole Saluzzo-Piasco;

- l'approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art.186 del D.Lgs 152/2006;
- il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del Codice della Navigazione;
- qualora dovuto, il nulla osta del Consorzio Irriguo di Costigliole Saluzzo;
- qualora dovuto, il nulla osta dell'Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03;
- qualora dovute, la concessione all'occupazione di sedimenti demaniali e/o l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge 1766/1927 e s.m.i..

*(omissis)*

- DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

*(omissis)*

Il presente provvedimento - depositato presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia- sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed integralmente all'Albo pretorio.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Il Dirigente  
Alessandro Riso